

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. 110

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI VENERDÌ 11 APRILE 1997

Risoluzione
sulla comunicazione della Commissione sulla parità di opportunità
per i disabili

Annunziata il 2 giugno 1997

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la comunicazione della Commissione (COM(96)0406 – C4-0582/96),

viste le sue risoluzioni del 17 giugno 1988 sui linguaggi gestuali per i sordi (1) del 26 maggio 1989 sulla condizione sociale delle portatrici di handicap e delle donne che assistono handicappati (2), del 16 settembre 1992 sui diritti dei minorati men-

tali (3) e del 14 dicembre 1995 sui diritti umani dei disabili (4),

vista la sua dichiarazione del 9 maggio 1996 sui diritti delle persone affette da autismo (5),

vista la sua risoluzione del 13 dicembre 1996 sui diritti dei disabili (6),

vista la raccomandazione del Consiglio 86/379/CEE, del 24 luglio 1986, concer-

(1) *G.U.* C 187 del 18 luglio 1988, pag. 236.

(2) *G.U.* C 158 del 26 giugno 1989, pag. 383.

(3) *G.U.* C 284 del 2 novembre 1992, pag. 49.

(4) *G.U.* C 17 del 22 gennaio 1996, pag. 196.

(5) *G.U.* C 152 del 27 maggio 1996, pag. 87.

(6) *G.U.* C 20 del 20 gennaio 1997, pag. 389.

nente l'occupazione dei minorati nella Comunità (7),

visto il dialogo sociale cui partecipano la Commissione, gli Stati membri e le persone disabili o i genitori di quanti tra di loro non sono in grado di rappresentarsi,

viste le conclusioni del Consiglio e dei ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio, del 14 maggio 1987, relative a un programma di collaborazione europea sull'integrazione dei minorati nell'ambito della scuola (8),

viste le disposizioni quadro delle Nazioni Unite per la parità di opportunità per i disabili, del 20 dicembre 1993,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A4-0044/97),

A. considerando che nell'Unione europea risiedono 37 milioni di disabili che non godono pienamente dei diritti civili e umani,

B. considerando che i disabili hanno il diritto di vivere autonomamente nella società e di essere integrati nelle attività economiche e sociali,

C. considerando che le persone disabili hanno il diritto a un lavoro che non comporti una discriminazione diretta o indiretta nei loro confronti,

D. considerando che agli Stati membri incombe la principale responsabilità per l'attuazione delle politiche destinate ai disabili,

E. considerando che viene riconosciuta la necessità, a livello europeo, di un ampio dialogo, di uno scambio di opinioni e di una diffusione di pratiche modello finalizzati al conseguimento di un valore aggiunto,

F. considerando che il *mainstreaming* promuoverà l'integrazione delle persone disabili a condizione che misure specifiche vengano adottate in materia di pari opportunità e che questa nuova impostazione venga perseguita parallelamente a un programma specifico per le persone disabili volto a promuovere un'equa partecipazione e un'integrazione sociale ed economica delle stesse, che possa essere evitata ogni discriminazione nei loro confronti e migliorata la loro qualità di vita,

G. considerando che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, approvata il 9 dicembre 1989 al Consiglio europeo di Strasburgo da 11 Stati membri, recita al paragrafo 26: « Ogni persona handicappata, a prescindere dall'origine e dalla natura dell'handicap, deve poter beneficiare di concrete misure aggiuntive intese a favorire l'inserimento sociale e professionale. Tali misure devono riguardare la formazione professionale, l'ergonomia, l'accessibilità, la mobilità, i mezzi di trasporto e l'alloggio e devono essere in funzione delle capacità degli interessati »,

H. ribadendo che la libertà di circolazione delle persone deve essere garantita, nel rispetto della legislazione comunitaria, a tutti i cittadini dell'Unione europea, inclusi i portatori di handicap e coloro che li assistono,

1. accoglie con favore l'evoluzione contenutistica della comunicazione della Commissione;

2. si sforza di operare, in questo contesto, una distinzione a favore delle organizzazioni dei disabili (i cui direttivi sono composti al 50 per cento da persone con disabilità o da persone con figli disabili che non possono parlare a proprio nome), che dovrebbero essere prioritarie nell'ambito dei progetti finanziati dall'Unione, senza comunque escludere altri progetti e organizzazioni operanti in materia di disabilità;

3. esprime la sua profonda preoccupazione per l'assenza di un nuovo pro-

(7) G.U. L 225 del 12 agosto 1996, pag. 43.

(8) G.U. C 211 dell'8 agosto 1987, pag. 1.

gramma destinato ai disabili e chiede alla Commissione di presentare un nuovo programma di azione, alla luce della valutazione di HELIOS II, basato sull'impostazione concettuale delle disposizioni quadro delle Nazioni Unite;

4. esprime il timore che l'assenza di un tale programma di proseguimento possa pregiudicare le strutture create, in particolare il dialogo estremamente positivo tra organizzazioni di disabili ed esperti;

5. sottolinea che le ONG convengono sulla necessità di dare un seguito a HELIOS II, specialmente ai fini della promozione delle pari opportunità e dell'integrazione, in modo da compiere progressi in tali settori e ritiene che le strutture attuali di cooperazione, istituite recentemente, vadano ulteriormente ampliate;

6. chiede alla Commissione di mettere in opera, nel periodo precedente l'adozione di un nuovo programma, azioni pilota e preparatorie in questo senso, in particolare con le ONG dei disabili;

7. invita la Commissione a presentare proposte relative a una strategia di applicazione delle disposizioni quadro dell'ONU in tutti gli Stati dell'Unione;

8. invita gli Stati membri a proporre, nel quadro della CIG, una base giuridica idonea ai programmi sociali basata sulla votazione a maggioranza qualificata, nonché a includere una clausola di non discriminazione per motivi di disabilità nella versione rivista del trattato sull'Unione europea;

9. chiede alla Commissione di adottare misure attive, nel quadro dell'impostazione del *mainstreaming*, per consentire alle persone disabili di partecipare a tutti i pertinenti programmi comunitari e di riferirgli in merito ai progressi conseguiti grazie a tali misure;

10. riconosce che i disabili hanno il diritto di influenzare le politiche a loro

destinate e deplora il loro scarso livello di coinvolgimento; ritiene che il modo migliore per conseguire una maggiore partecipazione si attui attraverso il sostegno finanziario volto a favorire la partecipazione delle ONG europee che operano a favore dei disabili; reputa necessario garantire una rappresentanza di almeno il 50 per cento di disabili o persone con figli disabili che non possono parlare a proprio nome a tutte le conferenze, manifestazioni e altre attività organizzate dalla Commissione sul tema della disabilità, e ritiene che tale misura aumenterà il valore aggiunto della dimensione europea;

11. chiede alla Commissione di garantire l'accesso alle nuove tecnologie, in particolare alle tecnologie dell'informazione, nell'ambito del contesto giuridico per la società dell'informazione; sottolinea le notevoli opportunità offerte dalle nuove tecnologie per un maggiore accesso all'occupazione e all'integrazione sociale quando queste sono adeguatamente strutturate per soddisfare le necessità delle persone sensorialmente, mentalmente e fisicamente handicappate e raccomanda che venga effettuato uno studio per valutare con precisione tali necessità;

12. invita la Commissione ad adoperarsi per introdurre un progetto pilota europeo di piattaforma elettronica di informazione e di comunicazione per i disabili e le associazioni europee dei disabili (E-mail, pagine Web e tavole rotonde);

13. accoglie favorevolmente la creazione di un gruppo ad alto livello che garantisca il dialogo tra gli Stati membri e raccomanda che si svolga, almeno tre volte l'anno, un dialogo regolare con la partecipazione del Forum europeo per i disabili;

14. chiede il potenziamento delle misure per coinvolgere attivamente i disabili nelle attività dell'Osservatorio utilizzando un modello simile al comitato di esperti ONU per le norme standard;

15. invita la Commissione a esaminare gli ostacoli alla libertà di circolazione in

seno al mercato interno incontrati dai disabili e a presentare proposte tese alla rimozione di detti ostacoli;

16. invita la Commissione a fornire una panoramica dei vari modelli applicati negli Stati membri per creare opportunità di lavoro per disabili;

17. invita la Commissione e le parti sociali a impegnarsi in un dialogo costruttivo finalizzato allo sviluppo di una posizione comune sulla buona pratica da seguire nel settore dell'occupazione delle persone disabili e chiede misure speciali volte a risolvere il problema della disoccupazione di lunga durata;

18. invita la Commissione a esaminare le modalità di inserimento di giovani disabili nei sistemi di istruzione degli Stati membri e invita il Consiglio, in linea con le succitate conclusioni del 14 maggio 1987, a fare in modo che in tutti gli Stati membri dell'Unione i minori disabili possano accedere in maniera non discriminatoria a un sistema integrato di istruzione e di formazione;

19. accoglie con favore gli sforzi effettuati per garantire che le persone disabili possano accedere ai programmi dei Fondi strutturali per le pari opportunità e chiede alla Commissione di consultare i gruppi di disabili per riformare i Fondi strutturali;

20. invita le istituzioni dell'Unione, a titolo di esempio di buona prassi in ordine

all'assunzione di disabili nei suoi servizi, a definire una quota di assunzioni di persone con disabilità, a dare la preferenza a un candidato con disabilità rispetto a un candidato normodotato quando i due candidati presentano le medesime qualifiche e ad adottare le medesime disposizioni anche nelle sue procedure di selezione di agenti, con l'obiettivo di raggiungere la quota di collaboratori con disabilità fissata per le istituzioni dell'Unione;

21. invita la Commissione a presentare una proposta di direttiva in vista di un migliore inserimento dei minorati nel mercato del lavoro;

22. esprime la sua preoccupazione per l'accessibilità di HANDYNET alle persone disabili e raccomanda che HANDYNET venga inserita in INTERNET;

23. riconosce i vantaggi della consultazione e dello scambio di informazioni sulle migliori prassi in materia di politiche a favore dei disabili tra l'Unione europea, l'EFTA, i paesi dell'Europa centrale e orientale, Cipro e Malta;

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni.

DAVID MARTIN
Vicepresidente